

**RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.**

**Art. 6**

*(Contratti regionali di insediamento)*

- 1.** La Regione promuove la stipula di contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, di seguito contratti, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.
- 2.** Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per:
  - a)** l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
  - b)** l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, in sede di stipula del contratto di insediamento, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;
  - c)** l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
  - d)** l'innovazione tecnologica;
  - e)** la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
  - f)** la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali;
  - g)** il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
- 3.** Nell'ambito dei contratti può essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti, oltre all'incentivo previsto dall'articolo 84.
- 3 bis.** In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.
- 4.** Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3 e per la stipula dei contratti.

**4 bis.** In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

**4 ter.** Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

**2** Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

**3** Comma 4 ter aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

**4** Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 24/2016

**5** Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 12/2018

**6** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 14/2018